SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 settembre 1991

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1991.

Aggiornamento dell'importo da versare per la revisione di analisi di campioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione dell'analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto 26 maggio 1990 del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste con cui il predetto importo è stato fissato da ultimo in L. 120.200;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1990 è risultato pari al 6,1%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 120.200;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 127.530.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

91A3943

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 1991.

Disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerate le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che danno luogo a procedimenti amministrativi;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste devono essere conclusi nonché alla determinazione, per ciascun procedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di efficacia del decreto

1. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per «legge» si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il provvedimento si applica, altresì, sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge.

3. I procedimenti con termine finale superiore ai trenta giorni, di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo o ufficio competente, sono elencati nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Quando l'atto propulsivo è emanato da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di esternazione dell'atto stesso o dal ricevimento di esso da parte del competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora si tratti di atto ricettizio.

3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, indirizzata all'organo od ufficio competente, corredata della prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18 della legge.

2. Al momento della presentazione dell'istanza è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge. L'interessato dichiara di aver ricevuto la comunicazione, nei modi indicati dall'amministrazione.

3. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, sul quale vanno apposte le indicazioni di cui all'art. 8 della legge.

4. Qualora la domanda del privato sia ritenuta non regolare od incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 4, il termine del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.

6. Nel caso di procedimenti che richiedono atti intermedi di controllo da parte di organi delle Comunità europee, anche ai fini del confinanziamento da parte delle stesse, i termini decorrono dalla data di comunicazione dell'atto di controllo.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'inizio del procedimento stesso è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, indicando nell'atto relativo le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione. Di tali forme di comunicazione è data notizia mediante affissione nell'albo del Ministero e mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine massimo di dieci giorni, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni del capo V della legge, presso ciascun locale in cui abbiano sede uffici od organi dell'amministrazione sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicità determinate dall'amministrazione, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge, i soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui per la conclusione del procedimento siano previsti termini più ampi, l'amministrazione può indicare un termine diverso, con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma 2, deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

2. Se il provvedimento è ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di comunicazione del provvedimento al destinatario.

3. I provvedimenti sono di regola direttamente efficaci. Fino alla determinazione dei termini da parte degli organi che esercitano il controllo preventivo sugli atti dell'amministrazione, la fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato non è considerata ai fini del computo del termine finale.

4. Ove non sia altrimenti disposto, per i procedimenti di variante e di liquidazione che fanno riferimento ad un provvedimento già emanato, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

5. I procedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente decreto, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 7.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto il responsabile del procedimento è il primo dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente sono comunicati ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 3, della legge.

4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 5 della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

5. Il responsabile dei procedimenti di competenza delle articolazioni territoriali dell'ispettorato centrale repressione frodi e del Corpo forestale dello Stato è, qualora non sia diversamente disposto, il primo dirigente preposto alla relativa unità organizzativa.

Art. 8.

Obbligo di provvedere

1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio rifiuto.

3. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge.

Art. 9.

Determinazioni dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e procedimenti contrattuali.

1. I criteri e le modalità ai quali l'amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge, sono determinati entro novanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti normativi che indicano le risorse finanziarie e che disciplinano le fattispecie procedimentali.

2. Per i provvedimenti normativi in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, i criteri e le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti entro centoventi giorni da tale data.

3. Per le procedure amministrative collegate ad attività contrattuali verranno determinati modalità, criteri e tempi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Integrazione e modificazione del decreto

1. I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto saranno disciplinati con apposito decreto integrativo del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. In ogni caso, entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta le modificazioni necessarie quanto al termine dei procedimenti amministrativi e al responsabile del procedimento.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Le norme del presente decreto relative ai termini finali si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la data di pubbicazione del decreto stesso.

Art. 12.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le stesse forme di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche.

2. Il presente decreto si applica a decorrere dal 15 settembre 1991.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

TABELLA *A*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DEL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO

SERVIZIO CREDITO AGRARIO E COOPERAZIONE AGRICOLA, GESTIONE ATTIVITÀ EX BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione di contributi a favore di associazioni nazionali di tutela, rappresentanza del movimento coop.vo, di enti cooperativi di rilevanza nazionale, nonché di organismi specializzati di rilevanza nazionale operanti nel settore agricolo:	L. 8-11-1986, n. 752, art. 4, comma III, lett. *c*)	
	a) provvedimento di concessione		gg. 210
	b) provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)		gg. 150
2	Concessione di contributi a consorzi ed enti di bonifica e irrigazione per l'esecuzione di oo.pp. di competenza statale:	R.D. 13-2-1933, n. 215; L. 8-11-1986, n. 752; L. 22-12-1966, n. 910	
	a) provvedimento di concessione		gg. 210
	b) provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)		gg. 150
3	Concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per investimenti a favore di cooperative agricole e loro consorzi	Art. 12, L. 1-8-1981, n. 423	gg. 90
4	Concessione di contributi in conto capitale per investimenti a favore di cooperative agricole e loro consorzi:	Art. 4, comma III, lett. *c*), L. 8-11-1986, n. 752	
	a) provvedimenti di concessione		gg. 210
	b) provvedimenti di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)		gg. 150
5	Concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative agricole e loro consorzi:	Art. 4, comma III, lett. *c*), L. 8-11-1986, n. 752	
	a) provvedimento di concessione		gg. 210
	b) provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)		gg. 150
6	Concessione di mutui decennali, con attualizzazione del concorso statale, finalizzato al consolidamento passività onerose:	Art. 4, comma III, lett. *c*), L. 8-11-1986, n. 752	
	a) provvedimento di concessione		gg. 210
	b) provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione)		gg. 150
7	Liquidazione dei contributi ai consorzi di difesa antigrandine	L. 15-10-1981, n. 590 e 13-5-1985, n. 198	gg. 90

TABELLA *B*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO

UFFICIO AGRO-INDUSTRIA

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Accertamento dei requisiti delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli	L. 27-7-1967, n. 622 (art. 5)	gg. 120
2	Concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni dalla loro costituzione	L. 27-7-1967, n. 622 (art. 6)	gg. 120
3	Concessione di un concorso negli interessi dei prestiti contratti per operazioni di ritiro	L. 27-7-1967, n. 622 (art. 7)	gg. 120
4	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle unioni nazionali dei produttori agricoli	L. 20-10-1978, n. 674	gg. 120
5	Concessione di contributi per agevolare la costituzione ed il primo funzionamento delle unioni di associazioni di produttori	Reg. CEE n. 1360/78; L. 20-10-1978, n. 674	gg. 120
6	Concessione di contributi per progetti a carattere multiregionale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Reg. CEE n. 866/90	gg. 180

TABELLA C

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DEI SERVIZI ISPETTIVI, DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO E DEL PERSONALE

UFFICIO ECONOMATO

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Acquisizione mandati singoli o collettivi tramite tesoreria centrale e relativo pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale	D.P.R. n. 718 del 30-11-1979	gg. 30
2	Acquisizione mandati di pagamento dalle diverse divisioni, controllo degli stessi, prelievo dai competenti capitoli c/o tesoreria centrale (a seconda delle disponibilità) in contanti o assegni - pagamento dei succitati tramite ccp o direttamente alla persona preposta in contanti, previo accertamento identità della medesima	D.P.R. n. 718 del 30-11-1979	gg 30
3	Distribuzione e/o acquisizione beni e servizi per conto del Provveditorato generale dello Stato	D.P.R. n. 718 del 30-11-1979	gg. 30
4	Rilascio documento identità al personale in servizio o in quiescenza ed aventi diritto	D.P.R. 28-7-1967, n. 851	gg. 30
5	Individuazione necessità di interventi relativi a beni ed impianti con priorità connesse alle disponibilità finanziarie; previo autorizzazione AA.GG. Div. I, e susseguente acquisizione beni e servizi e relativi interventi tecnici interni. Predisposizione atti per impegno, liquidazione e pagamento da parte degli AA.GG. Div. I	D.L.G. 18-11-1923, n. 2440	gg. 30

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Criteri generali scrutinio merito comparativo	Art. 38 D.P.R. n. 1077	gg. 90
2	Nota di demerito	Art. 18 L. n. 312/1980	gg. 90
3	Proroga eccezionale di aspettativa	Art. 70, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90

Divisione I

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Riconoscimento personalità giuridica di organismi privati operanti nel settore agricolo	Art. 12, c.c. sgg.	gg. 365
2	Indennizzo danno patrimoniale arrecato dalla P.A. senza giusta causa	Art. 2041 c.c.	gg. 240
3	Convenzione per affidamento incarico di ricerca	Art. 36 R.D. 23-5-1924, n. 827; L. 8-11-1986, n. 752	gg. 180
4	Convenzione per affidamento incarico realizzazione campagna pubblicitaria	R.D. 23-5-1924, n. 827, art. 36; L. 25-2-1987, n. 67, art. 5	gg. 180

Divisione II

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Sussidi a favore del personale	D.P.R. n. 748/1972, art. 7; D.P.R. n. 266/1987	gg. 120
2	Pratiche creditizie (EMPAS)	D.P.R. n. 748/1972; D.P.R. n. 266/1987	gg. 90
3	Corsi di aggiornamento indetti dall'amministrazione	L. n. 472/1977; L. n. 93/1983; D.P.R. n. 266/1987; D.P.R. n. 395/1988	gg. 120
4	Corsi di aggiornamento indetti da altri organismi	L. n. 472/1987; L. n. 93/1983; D.P.R. n. 266/1987; D.P.R. n. 395/1988	gg. 90
5	Corsi di aggiornamento indetti dalle SS.P.A.	L. n. 472/1977; L. n. 93/1983; D.P.R. n. 266/1987; D.P.R. n. 395/1988	gg. 90
6	Rilascio stati matricolari	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 30
7	Rilascio attestati di servizio	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 30
8	Rilascio copie, decreti, ordini di servizio, atti giuridico-economici e di quiescenza	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 30
9	Rilascio copie e documentazione dei servizi interni	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 30
10	Movimento personale	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 120

Divisione III

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età	Art. 4. T.U. n. 1092/1973; D.P.R. 30-6-1972, n. 748; L. 11-7-1980, n. 312	gg. 120
2	Cessazione dal servizio per dimissioni	Artt. 124 e 125, D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.R. n. 1092/1978; D.P.R. n. 748/1972; L. n. 312/1980	gg. 120
3	Cessazione dal servizio per massima anzianità di servizio	Art. 2, L. n. 46/1948; D.P.R. n. 1092/1978; D.P.R. n. 748/1972; L. n. 312/1980	gg. 120
4	Cessazione dal servizio per decesso per causa di servizio	D.P.R. 29-12-1972, n. 1092	gg. 360
5	Riscatto servizio pre-ruolo	Artt. 11, 12 e 13, D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; L. 29-11-1982, n. 881	gg. 1500
6	Ricongiunzione dei servizi	L. 7-9-1979, n. 29	gg. 900
7	Cessazione dal servizio per decadenza dal servizio	Artt. 126 e 127, D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.R. n. 1092/1978; D.P.R. n. 748/1972; L. n. 312/1980	gg. 120
8	Cessazione dal servizio per destituzione	Art. 129, D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.R. n. 1092/1978; D.P.R. n. 748/1972; L. n. 312/1980	gg. 120
9	Determinazione trattamento economico	D.P.R. 30-6-1972, n. 748; L. 11-7-1980, n. 312; D.P.R. 9-6-1981, n. 310; L. 20-11-1972, n. 869; D.P.R. 25-6-1983, n. 344; D.P.R. 5-3-1986, n. 68; L. 11-7-1986, n. 341; D.P.R. 8-5-1987, n. 266; D.P.R. 17-9-1987, n. 494; D.P.R. 28-9-1987, n. 568; D.P.R. 17-1-1990, n. 44	gg. 90

Divisione IV

d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concorso per direttore o direttore di sezione I.R.S.A.	Artt. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del D.P.R. 23-11-1967, n. 1318	gg. 500
2	D.M. nomina vincitore o idoneo sperimentatore	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 10; D.P.R. 3-5-1957, n. 686; D.P.R. 23-11-1967, n. 1318; L. 11-7-1980, n. 312; L. 22-8-1985, n. 444; D.P.C.M. 10-6-1986, art. 10; L. 7-8-1986, n. 482; D.P.R. 27-9-1987, n. 568; L. 29-12-1988, n. 554	gg. 650
3	D.M. nomina vincitori o idonei concorsi	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 10; D.P.R. 3-5-1957, n. 686; D.P.R. 23-11-1967, n. 1318; L. 11-7-1980, n. 312; D.P.R. 29-12-1984, n. 1219; L. 22-8-1985, n. 444; D.P.C.M. 10-6-1986, art. 10; L. 7-8-1986, n. 482; D.P.R. 28-9-1987, n. 568; L. 29-12-1988, n. 554	gg. 580
4	D.M. nomina Legge 482/68	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 10; D.P.R. 3-5-1957, n. 686; D.P.R. 23-11-1967, n. 1318; L. 11-7-1980, n. 312; D.P.R. 29-12-1984, n. 1219; L. 22-8-1985, n. 444; D.P.C.M. 10-6-1986, art. 10; L. 7-8-1986, n. 482; D.P.R. 28-9-1987, n. 568; L. 29-12-1988, n. 554; L. 2-4-1968, n. 482, artt. dal 2 all'8	gg. 630
5	Passaggio nei profili professionali della sperimentazione	Art. 200 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 180
6	Riammissione in servizio	Art. 132 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 180
7	Collocamento fuori ruolo	L. 27-7-1962, n. 1114	gg. 210
8	Messa a disposizione	L. 26-2-1987, n. 49	gg. 180
9	Incarichi	Art. 62 D.P.R. 10-1-1957, n. 3; Art. 100 D.P.R. 11-7-1980, n. 382; Art. 42 D.P.R. 23-11-1967, n. 1318; Art. 16 D.P.R. 3-5-1957, n. 686	gg. 180
10	Collocamento fuori ruolo	Art. 310 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
11	Dimissioni	Artt. dal 124 al 126 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
12	Cessazioni	Art. 54 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
13	Dispensa per motivi di salute	Art. 71 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 390
14	Decadenza dall'impiego	Art. 127 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 180
15	Decadenza dalla nomina	Art. 9 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
16	D.M. riconoscimento causa di servizio	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. dal 36 al 43	gg. 180
17	Equo indennizzo	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. dal 48 al 60 e art. 154 L. 11-7-1980, n. 312	gg. 500
18	Aspettativa	Artt. dal 66 al 70 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
19	Aspettativa per cure termali	L. 11-11-1983, n. 638	gg. 90
20	D.M. Congedo straordinario per gravi motivi	Artt. 37 e 41 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3; L. 11-11-1983, n. 638	gg. 90
21	D.M. Congedo straordinario per gravi motivi di studio	Art. 2 L. 13-8-1984, n. 476; L. 30-11-1989, n. 398	gg. 90

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
22	D.M. Congedo straordinario Legge 1204	Norme regolamentari legge 1026 del 25-11-1976; Art. 7, 2° comma L. n. 1204/71; Artt. 37-40 e 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 120
23	Giudizio di idoneità	Art. 23 D.P.R. 28-9-1987, n. 568	gg. 180
24	Procedimento disciplinare (oltre la censura)	Artt. dal 78 al 123 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 120

Divisione V

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Congedo straordinario per astensione	Art. 7, comma 2°, L. 30-12-1971, n. 1204; Artt. 37-40 e 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
2	Congedo straordinario per gravi motivi	Art. 37, comma 1°, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
3	Congedo straordinario per infermità bambino inferiore a tre anni	Art. 7, comma 2°, L. 30-12-1971, n. 1204; Artt. 37-40 e 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
4	Congedo straordinario in materia di borse di studio e dottorato di ricerca	Art. 2, L. 13-8-1984, n. 476	gg. 90
5	Congedo straordinario per chiamata alle armi in tempo di pace	Art. 38, comma 1°, D.P.R. 10-1-1957, n. 3; eventualmente art. 67 stesso D.P.R. per periodo eccedente i due mesi	gg. 90
6	Congedo straordinario per esami	Art. 37, comma 2°, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
7	Congedo straordinario per cure termali	Art. 13, D.L. 12-9-1983, n. 463, convertito nella legge 11-11-1983, n. 638	gg. 90
8	Aspettativa per infermità	Artt. 66, 68, D.P.R. 10-1-1957, n. 3; Artt. 30, 31, 32 e 34 D.P.R. 3-5-1957, n. 686	gg. 90
9	Aspettativa per motivi di famiglia	Art. 69, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
10	Aspettativa per servizio di leva	Art. 67, comma 1°, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 90
11	Aspettativa per motivi sindacali	Artt. 45, 46 e 47, L. 18-3-1968, n. 249; Art. 8, L. 21-11-1978, n. 715	gg. 90
12	Nomina in prova conseguente ad approvazione graduatoria	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 9; L. 11-7-1980, n. 312; L. 22-8-1985, n. 444, art. 7	gg. 90
13	Decadenza dell'impiego con diritto al trattamento di quiescenza	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 127, lett. *a), b), c), d)*	gg. 180
14	Decadenza con determinazione delle posizioni assicurative	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 127, lett. *a), b), c), d)*	gg. 180
15	Dispensa dal servizio per infermità	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 71	gg. 240
16	Dimissioni con diritto al trattamento di quiescenza	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 124, 125 e 126	gg. 90
17	Dimissioni con determinazione delle posizioni assicurative	D.P.R. 3-5-1957, n. 686; D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; D.P.R. 30-6-1972, n. 718, art. 10, comma 1°	gg. 90
18	Periodo di prova	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 180
19	Riammissione in servizio per il personale	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 132	gg. 180
20	Comando del personale M.A.F. presso altre amministrazioni	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 56 e D.P.R. 28-12-1970, n. 1077, art. 34	gg. 180

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
21	Comando del personale di altre amministrazioni presso M.A.F.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 56 e D.P.R. 28-12-1970, n. 1077, art. 34	—
22	Nomina in prova	L. 2-4-1968, n. 482; L. 11-7-1980, n. 312	gg. 90
23	Riconoscimento di infermità per causa di servizio	Artt. 35, 36, 37, 38 D.P.R. 3-5-1957, n. 686; Art. 165 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; Art. 10 D.P.R. 30-6-1972, n. 10; Art. 5-*bis* L. 20-11-1987, n. 472	gg. 180
24	Concessione di un equo indennizzo	Art. 68, D.P.R. 10-1-1957, n. 3; Artt. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 D.P.R. 3-5-1957, n. 686; Art. 166 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; Art. 5-*bis* L. 20-11-1987, n. 472	gg. 500
25	Rimborso spese di cura	Art. 68, D.P.R. 10-1-1957, n. 3; Artt. 42, 43, 44, 45, 46, D.P.R. 3-5-1957, n. 686; L. 27-7-1972, n. 1116; Art. 11 D.P.C.M. 5-7-1965	gg. 90
26	Passaggio ad altro ruolo	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 200	gg. 210
27	Collocamento fuori ruolo presso Ministero affari esteri	D.P.R. 5-1-1967, n. 18, art. 168	gg. 210
28	Collocamento fuori ruolo presso Ministero affari esteri	L. 27-7-1962, n. 1114, art. 1, commi 1 e 2°	gg. 210
29	Autorizzazioni a svolgere incarichi	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 40 e 61	gg. 90
30	Concorso per nomina a primo dirigente	L. 10-7-1984, n. 301, artt. 6 e 8	gg. 240

Divisione VI

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concorso di ammissione agli impieghi pubblici	Art. 97, Co. 3, Costituzione; artt. 2-9, T.U. n. 3/1957; D.P.R. 3-5-1957, n. 686 artt. 1-14; D.P.R. 28-12-1970 n. 1077 artt. 1-12; L. 4-8-1975, n. 397; L. 22-8-1985, n. 444 art. 7-8; D.P.C.M. 10-6-1986; D.P.C.M. 17-2-1988, n. 169; L. 23-8-1988, n. 370; L. 27-1-1989, n. 25; D.P.C.M. 10-3-1989, n. 1116	6 mesi dallo svolgimento delle prove scritte o dalla convocazione della commissione se il concorso è per titoli

Divisione VII

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Accreditamento di fondi tramite prefetture per spese di funzionamento sezioni specializzate agrarie costituite presso tribunali e corti d'appello	L. 2-3-1963, n. 320 (Cap. 1131 - Stato di previsione del M.A.F.)	gg. 180

Divisione VIII

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Approvazione bilanci preventivi	D.P.R. 23-11-1967, n. 1318; L. 20-3-1975, n. 70; D.P.R. 7-7-1975, n. 1038; D.P.R. 18-12-1979, n. 696	gg. 180
2	Approvazione bilanci consuntivi	D.P.R. 23-11-1967, n. 1318; L. 20-3-1975, n. 70; D.P.R. 7-7-1975, n. 1038; D.P.R. 18-12-1979, n. 696	gg. 240
3	Approvazione variazioni al bilancio	D.P.R. 23-11-1967, n. 1318; L. 20-3-1975, n. 70; D.P.R. 7-7-1975, n. 1038; D.P.R. 18-12-1979, n. 696	gg. 90
4	Liquidazioni contributi per studi indagini e ricerche a carattere nazionale	L. 984 del 27-12-1977; L. 184 del 4-3-1984; L. 752 dell'8-4-1986	gg. 90
5	Nomina consigli di amministrazione	L. n. 70 del 20-3-1975; D.P.R. n. 1318 del 23-11-1967	gg. 90
6	Nomina collegi dei revisori dei conti	D.P.R. n. 1318 del 23-11-1967; Statuti enti ex L. n. 70 del 20-3-1975	gg. 90
7	Approvazione statuti	L. n. 70/1975	gg. 270
8	Approvazione delibere assunzione personale non di ruolo I.R.S.A.	L. n. 1318/1967	gg. 90

TABELLA D

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

GABINETTO ANALISI ENTOMOLOGICHE

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Autorizzazione alla produzione di sfarinati, pane e paste non conformi alla legge 4 luglio 1967, n. 580 (art. 50)	L. 4 luglio 1967, n. 580 (art. 50) e DD.MM. 9 agosto 1969 e 5 novembre 1971	gg. 120

Divisione III

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Autorizzazione per la vendita di burro alle istituzioni e collettività senza scopi di lucro (ai fini della concessione di un aiuto comunitario)	Reg. (CEE) n. 2191/91; D.M. 9-10-1981	gg. 90
2	Autorizzazione per l'accesso agli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato alla alimentazione dei vitelli	Reg. (CEE) n. 1725/79	gg. 90
3	Autorizzazione per le consegne dirette in cisterne containers degli alimenti composti	Reg. (CEE) n. 1725/79	gg. 90
4	Autorizzazione per l'accesso agli aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali	Reg. (CEE) n. 1105/68	gg. 90

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
5	Autorizzazione per l'utilizzo di caseina e caseinati nei formaggi	Reg. (CEE) n. 2204/90	gg. 90
6	Riconoscimento delle imprese ai fini della vendita a prezzo ridotto di burro e dell'accesso agli aiuti per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	Reg. (CEE) n. 570/88; D.M. 20-5-1988, n. 179	gg. 90
7	Autorizzazione per l'accesso agli aiuti per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità	Reg. (CEE) n. 3143/85; D.M. 16-4-1987	gg. 90
8	Autorizzazione ai fini dello smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto nella comunità sottoforma di burro concentrato	Reg. (CEE) n. 429/90	gg. 90
9	Regime relativo al traffico perfezionamento attivo	Reg. Consiglio CEE n. 3677/86; reg. (CEE) n. 1999/85	gg. 90

Divisione IV

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Regime relativo al traffico perfezionamento attivo	Reg. Consiglio CEE n. 3677/86; Reg. (CEE) n. 1999/85	gg. 90

Divisione V

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione aiuto comunitario per la trasformazione di pomodoro, pesche ed altri prodotti	Regg. (CEE) n. 426/86 e n. 1558/91	gg. 180
2	Concessione compensazione finanziaria trasformazione agrumi	Regg. (CEE) n. 1562/85	gg. 180
3	Autorizzazione alle «nuove iniziative» ad accedere agli aiuti comunitari	Regg. (CEE) n. 2459/88	gg. 90
4	Autorizzazione al trasferimento di quote di trasformazione del pomodoro a seguito di fusione o compravendita di imprese	Regg. (CEE) n. 2117/90	gg. 90

Divisione VI

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Riconoscimento di «assimilato al produttore vitivinicolo» delle associazioni di cantine cooperative	Reg. CEE n. 2179/83; Reg. (CEE) n. 2046/89; D.M. 15-6-1989, n. 451	gg. 90
2	Riconoscimento di «elaboratore di vino alcolizzato»	Reg. CEE n. 2179/83; Reg. (CEE) n. 2046/89; D.M. 8-10-1983	gg. 90
1	Riconoscimento di «distillatore»	Reg. CEE n. 2046/89; D.M. 26-10-1989	gg. 90
4	Riconoscimento di «assimilato al distillatore»	Reg. CEE n. 2046/89; D.M. 26-10-1989	gg. 90
5	Regime relativo al traffico perfezionamento attivo	Reg. Consiglio CEE n. 3677/86; Reg. (CEE) n. 1999/85	gg. 90

Divisione VII

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Regime relativo al traffico perfezionamento attivo	Reg. Consiglio CEE n. 3677/86; Reg. (CEE) n. 1999/85	gg. 90

Divisione VIII

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Regime relativo al traffico perfezionamento attivo	Reg. Consiglio (CEE) n. 3677/86; reg. (CEE) n. 1999/85	gg. 90
2	Concessione sovvenzione alla Agecontrol	Reg. (CEE) n. 2262/84; reg. (CEE) n. 27/85; L. 11-3-1988, n. 67, art. 5, comma 11	gg. 90
3	Riconoscimento del frantoio oleario nell'ambito della gestione del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva	Reg. (CEE) n. 2261/84, art. 13; reg. (CEE) n. 3061/84, art. 9; D.M. 20-10-1984, art. 3	gg. 180
4	Riconoscimento delle associazioni e delle unioni di produttori olivicoli	Reg. (CEE) n. 2261/84, art. 5; D.M. 17-4-1984, art. 4	gg. 90
5	Riconoscimento della variazione di titolarità della gestione dei frantoi oleari riconosciuti	Reg. (CEE) n. 2261/84; circolare MAF n. 2 del 16-3-1987	gg. 90

Divisione X

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Autorizzazione all'esercizio dei centri di imballaggio delle uova	L. n. 419 del 3-5-1971	gg. 120
2	Regime relativo al traffico perfezionamento attivo	Reg. Consiglio CEE n. 3677/86; reg. (CEE) n. 1999/85	gg. 90
3	Distribuzione delle fascette per la commercializzazione delle uova	L. n. 419 del 3-5-1971	gg. 90

Divisione XII

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione contributi per attività promozionali a favore di prodotti agro-alimentari e per campagna di educazione alimentare e orientamento dei consumi	L. n. 752 dell'8-11-1986	gg. 180

TABELLA *E*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

SEGRETERIA TECNICA

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione contributi per la realizzazione di impianti di rilevanza nazionale o pluriregionale, dimostrativi e pilota	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lettera *b)*	gg. 90
2	Concessione contributi per la realizzazione di progetti a tecnologia avanzata	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lettera *b)*	gg. 90

Divisione I

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione, a regione e p.a., di contributi per acquisto macchine agricole innovative, dimostrative e sostitutive di rottamazione	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *c)*	gg. 100
2	Concessione di contributi per indagini, studi e ricerche, anche in cofinanziamento con le regioni, divulgazione ecc. relativamente a macchine agricole	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *c)*	gg. 90
3	Concessione anche in cofinanziamento con regioni di contributi per progetti di ricomposizione fondiaria	L. n. 752/86, art. 3, comma 3, lett. *a)*; DD.MM. diversi	gg. 90
4	Concessione nulla osta alla commercializzazione dei concimi organo-minerali	L. n. 748/84, art. 7; circolare M.A.F. n. 8 del 31-5-86	gg. 90
5	Omologazione OCSE macchine agricole.	D.M. 16-10-1974; D.P.R. 19-4-1979, n. 212	gg. 90
6	Omologazione italiana macchine agricole (per la circolazione su strada)	T.U. D.P.R. 15-6-1959, n. 393; D.P.R. 30-6-1953, n. 420; D.M. 10-3-1960; L. 16-2-1967, n. 14; D.M. 3-5-1983; D.M. 4-5-1983	gg. 90
7	Parere sulle tariffe professionali dei periti agrotecnici, agronomi e forestali	L. 7-1-1976, n. 3, art. 59; L. 28-3-1968, n. 434, art. 61, titolo 7	gg. 90

Divisione II

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Autorizzazione all'esportazione e importazione di bestiame da riproduzione e selvaggina	D.M. 11-1-1988, n. 97; L. 27-12-1977, n. 968	gg. 90
2	Attestato di idoneità alla fecondazione equina e autorizzazione alla istituzione e rinnovo di stazioni di monta	L. 3-2-1963, n. 127; D.P.R. 2-11-1964, n. 1618	gg. 180
3	Concessione di contributi alla Associazioni nazionali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico	L. 8-11-1986, n. 752	gg. 90
4	Di contributi per la realizzazione e gestione di centri genetici. .	L. 8-11-1986, n. 752	gg. 180
5	Iscrizione nel registro delle imprese produttrici di uova.	L. n. 1966, n. 356; Reg. CEE nn. 2782/75, 1868/77	gg. 90
6	Riconoscimento personalità giuridica di enti e associazioni e approvazione relativi disciplinari e acquisti immobili	Art. 12 e seg. codice civile; L. 12-1-1991, n. 13; L. 15-1-1991, n. 30	gg. 210
7	Iscrizione negli albi genealogici ai fini della riproduzione animale	L. 15-1-1991, n. 30	gg. 90
8	Concessione di contributi alle regioni e alle Associazioni nazionali allevatori per la realizzazione di programmi ordinari e straordinari quinquennali e annuali	L. 8-11-1986, n. 752; L. 15-1-1991, n. 30; L. 1912, n. 832; L. 1954, n. 493	gg. 180

Divisione III

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionale e comunitario	L. 25-11-1971, n. 1096; L. 20-4-1976, n. 195; D.P.R. 8-6-1978, n. 373; D.P.R. 10-5-1982, n. 517; D.P.R. 8-10-1973, n. 1065; D.P.R. 1-10-1981, n. 809; D.P.R. 18-1-1984, n. 27; D.P.R. 6-8-1974; D.M. 10-5-1984	3 anni
2	Autorizzazione per l'importazione di materiale sementiero, per uso commerciale, proveniente da Paese non appartenente alla CEE o per temporanea importazione	L. 25-11-1971, n. 1096; L. 20-4-1976, n. 195; D.P.R. 8-6-1978, n. 373; D.P.R. 10-5-1982, n. 517; D.M. 2-8-1985; D.M. 3-3-1987; circolare 24-10-1974, n. 41009	gg. 60

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
3	Autorizzazione all'importazione di materiale sementiero per uso di moltiplicazione	L. 25-11-1971, n. 1096; L. 20-4-1976, n. 195; D.P.R. 8-6-1978, n. 373; D.P.R. 10-5-1982, n. 517; D.M. 2-8-1985; D.M. 3-3-1987; circolare 24-10-1974, n. 41009	gg. 90
4	Autorizzazione all'importazione di materiale sementiero per uso sperimentale		gg. 120
5	Registrazione di contratti per gli aiuti comunitari alla produzione di sementi certificate	Reg. CEE n. 2358/71 del 26-10-1971	gg. 90
6	Registrazione dei contratti di moltiplicazione di sementi	Reg. CEE n. 2358/71 del 26-10-1971	gg. 90
7	Iscrizione di varietà di vite nel registro o catalogo nazionale . .	D.P.R. 24-12-1969, n. 1164; D.P.R. 18-5-1982, n. 518; Direttive CEE n. 72/169 del 14-4-1972; D.P.R. 29-7-1974, n. 543; D.M. 2-6-1981; L. 19-12-1984, n. 865	gg. 120
8	Classificazione comunitaria di varietà di vite ed esame di attitudine alla coltura	Reg. CEE n. 337/79; Reg. CEE n. 454/80; Reg. CEE n. 1208/84; Reg. CEE n. 3307/85; Reg. CEE n. 3805/85; Reg. CEE n. 822/87; Reg. CEE n. 2389/89; Reg. CEE n. 2314/72; Reg. CEE n. 3296/80	gg. 120
9	Autorizzazione all'importazione di vegetali e prodotti vegetali in applicazione di norme fitosanitarie	L. 18-6-1931, n. 987; direttiva del Consiglio CEE n. 77/93 del 21-12-1977	gg. 90
10	Concessione di contributi per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali	L. 752 dell'8-11-1986	gg. 90

Divisione IV

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Spese per studi e iniziative inerenti a problemi agricoli.	L. n. 468/1978	gg. 90
2	Spese per la ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale nel settore ittico	R.D. n. 1604/1931	gg. 90
3	Spese per il potenziamento strutturale ed operativo dell'UCEA e del laboratorio di idrobiologia	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *a)*	gg. 90
4	Contributi per il funzionamento degli I.R.S.A.	D.P.R. n. 1318/1967	gg. 120
5	Contributi per programmi finalizzati e coordinati di ricerca . . .	L. 8-4-1986, n. 752	gg. 120
6	Contributi per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature degli I.R.S.A.	L. 8-4-1986, n. 752	gg. 120

Divisione V

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Spese per la raccolta, elaborazione e divulgazione di dati e notizie	L. n. 468/1978	gg. 180
2	Spese per la realizzazione di programmi di ricerche, studi ed indagini nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *a)*	gg. 180
3	Spese per la realizzazione delle iniziative di cui al reg. CEE n. 797/85	L. n. 183/87, art. 5	gg. 180
4	Spese per interventi a favore delle organizzazioni riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori agricoli	L. n. 183/1987, art. 5	gg. 180
5	Spese per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti del sistema di formazione dei divulgatori agricoli	L. n. 752/86	gg. 180
6	Somme da assegnare alle regioni nel cui territorio hanno sede i CIFDA	L. n. 183/87, art. 5	gg. 180

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
7	Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo	L. n. 468/1978	gg. 120
8	Contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *a)*	gg. 120
9	Contributi per iniziative dirette al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *g)*	gg. 120
10	Contributi ad organismi spec. per acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *g)*	gg. 120
11	Contributi per la realizzazione di programmi di studi, ricerche e indagini nel campo dell'economia agraria	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *a)*	gg. 120
12	Contributi per la realizzazione di programmi formazione e aggiornamento di quadri e managers	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *b)*	gg. 120
13	Contributi per attuazione di programmi di acquisizione e comunicazione	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *g)*	gg. 120
14	Contributi per la definizione e l'attuazione del piano nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agrario anche in cofinanziamento con le regioni	L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *g)*	gg. 120
15	Contributi per la realizzazione di impianti dimostrativi e pilota	L. n. 752/86	gg. 120
16	Contributi per la realizzazione delle iniziative nazionali prevista in attuazione del reg. CEE n. 797/85	L. n. 183/87, art. 5	gg. 120
17	Contributi alle regioni e province autonome per le realizzazioni di programmi di divulgazione agricola (art. 8 reg. CEE n. 270/79)	L. n. 752/86, art. 5	gg. 120

Divisione VI

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Riconoscimento della denominazione d'origine dei vini	D.P.R. 12-7-1963, n. 930	gg. 180
2	Modifica dei disciplinari di produzione vini D.O.C.	D.P.R. 12-7-1963, n. 930	gg. 180
3	Decreto ministeriale di modifica dei disciplinari vini D.O.C. . . .	D.P.R. o D. P.C.M. di riconoscimento	gg. 180
4	Affidamento incarico vigilanza consorzi di produttori vini D.O.C.G. e D.O.C.	D.P.R. n. 930/63 e D.M. 13-3-1982	gg. 180
5	Autorizzazione a variazione dello statuto consortile in caso di affidamento in carico di vigilanza	D.P.R. n. 930/63	gg. 90
6	Riconoscimento vini tipici ad indicazione geografica.	D.M. 11-7-1989	gg. 180
7	Nomina componenti del Comitato nazionale tutela vini D.O.C.	D.P.R. 12-7-1963, n. 930	gg. 90
8	Nomina commissioni degustazione e di appello vini D.O.C.G. e D.O.C.	Reg. CEE n. 823/87	gg. 90
9	Licenze di produzione e imbottigliamento vermouth e altri vini aromatizzati	D.L. 11-1-1956, n. 3	gg. 120
10	Autorizzazione alla produzione di bevande di fantasia a base di vino e/o mosto	D.M. 19-6-1990, n. 305	gg. 120
11	Autorizzazione alla produzione per l'esportazione di vini aromatizzati in deroga alle norme nazionali	D.L. 11-1-1956, n. 3	gg. 120
12	Autorizzazione produzione per esportazione bevande di fantasia a base di vino in deroga a norme nazionali	D.M. 19-6-1990, n. 305	gg. 120
13	Autorizzazione per etichette vini da tavola ad indicazione geografica	D.M. 28-3-1987	gg. 120
14	Autorizzazione per etichette vini spumanti	D.M. 28-3-1987	gg. 120
15	Autorizzazione agli organismi riconosciuti per rilascio distinzioni in concorsi enologici	Reg. CEE n. 2392 del 24-7-1989	gg. 90
16	Autorizzazione ai laboratori di analisi per il rilascio di certificati validi per la commercializzazione ed esportazione di vini D.O.C.G., D.O.C. e da tavola	Reg. CEE n. 822 e n. 823 del 16-3-1987	gg. 120

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
17	Riconoscimento denominazione di origine dei formaggi.	Legge 10-4-1954, n. 125	gg. 180
18	Modifica disciplinare produzione dei formaggi D.O.C.	Legge 10-4-1954, n. 125	gg. 180
19	Affidamento incarico di vigilanza a consorzi formaggi a D.O.C.	Legge 10-4-1954, n. 125; D.P.R. 5-8-1955, n. 667	gg. 120
20	Autorizzazione a modifica statuto consortile in caso di affidamento incarico di vigilanza	Legge 10-4-1954, n. 125	gg. 90
21	Nomina componenti Comitato nazionale formaggi D.O.C.	Legge 10-4-1954, n. 125	gg. 90
22	Definizione dei piani produttivi dei consorzi volontari dei produttori cui è stato affidato l'incarico di vigilanza ai sensi della legge 10-4-1954, n. 125	D.M. 14-12-1981	gg. 180
23	Convalida documenti relativi ad esportazione formaggi	Accordi bilaterali specifici	gg. 90
24	Riconoscimento di denominazione di origine (di prodotti non enologici e lattiero-caseari) - Riconoscimento di marchio di qualità	D.P.R. 14-7-1977, n. 616, art. 77	gg. 180
25	Approvazione dei regolamenti applicativi leggi sulla tutela D.O. di prosciutti	Specifiche leggi a tutela di D.O. prosciutti	gg. 90
26	Concessione di contributi per il riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli	Legge 8-11-1986, n. 752, art. 4, 2° comma	gg. 90

Divisione VII

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Controllo sulla rendicontazione degli ammassi	Specifiche norme per tipi di prodotti e per annate agrarie	gg. 180

TABELLA *F*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
GESTIONE ex A.S.F.D.

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Concessione beni demaniali	Legge costitutiva ex A.S.F.D. - Regolamento ex A.S.F.D. - D.P.R. 616/77 - D.M. istituzione riserva - Legge 790 del 27-12-1975 - Disposizioni sulla contabilità generale dello Stato - D.M. Delega 11-10-1983	gg. 240
2	Autorizzazioni a visite per scopi didattico-scientifici	D.M. istitutivi aree protette	gg. 90
3	Concessione contributi a enti e consorzi	Legge 8-11-1986, n. 752	gg. 90

Divisione II

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Rilascio autorizzazioni Import-Export in applicazione della convenzione CITES	Legge n. 874/1975	gg. 40

Divisione V

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione	Legge 11-6-1973, n. 269	gg. 300
2	Certificato di idoneità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione	Legge 11-6-1973, n. 269	gg. 300

Divisione IV - IX - X - XI

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Provvedimenti di assunzioni, stato giuridico, trattamento di quiescenza del personale del Corpo forestale dello Stato - Equi indennizzi		Vedasi termini tabella *C* divisione V e tabella *C* divisione III

Divisione VI - IX - X

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Disciplina e inquadramento economico del personale del Corpo forestale dello Stato		Vedasi termini tabella *C* divisione III

Divisione XII

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Risarcimento danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi	Decreto interministeriale del 20-7-1981, art. 9 (M.A.F. - Interno e Difesa)	gg. 280

TABELLA *G*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI

Divisione II

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Autorizzazione alla produzione e/o imbottigliamento di aceto.	D.P.R. 14-3-1968, n. 773	gg. 90
2	Attestazione della regolare esecuzione delle operazioni di arricchimento dei prodotti vinosi con mosto concentrato	Reg. CEE n. 822/87	gg. 90
3	Attestazione a seguito di prelievo e analisi campioni di vino per acetificazione	Art. 43 del D.P.R. 12-2-1965, n. 162 nonché D.P.R. 14-3-1968, n. 773, art. 3	gg. 90
4	Attestato relativo alla distillazione obbligatoria e alle prestazioni viniche	Reg. CEE n. 822/87	gg. 90

91A3839

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 20 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, con il quale veniva istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo biologia marina ed oceanografica;

Viste le delibere del comitato della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente in data 5 giugno 1991, 20 giugno 1991 e 20 giugno 1991 con le quali veniva richiesta la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento nello statuto dell'Università degli studi di Ancona del titolo VI relativo all'ordinamento didattico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo biologia marina ed oceanografica;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 luglio 1991 non ha potuto esprimere al momento parere favorevole all'indirizzo in biologia marina ed oceanografica in quanto lo stesso non è compreso tra quelli della tabella nazionale del corso di laurea in scienze biologiche;

Visto che nella medesima adunanza del 13 luglio 1991 il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere che, in attesa della modifica della tabella nazionale con l'inserimento del sopraindicato indirizzo, possa essere inserito nello statuto dell'Università degli studi di Ancona il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo biologico ecologico, previsto nella tabella nazionale;

Acquisito il parere favorevole del comitato tecnico della facoltà;

Considerata l'urgenza dell'approvazione della modifica statutaria al fine di poter utilizzare i prossimi bandi di concorso a cattedra con le materie già deliberate dal comitato tecnico;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona è così modificato:

TITOLO VI

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Art. 267. — È istituito il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo biologico ecologico.

Art. 268. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico e in un biennio di applicazione articolato in indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 269. — Sono insegnamenti del triennio propedeutico i seguenti:

1) chimica generale ed inorganica;
2) laboratorio di chimica *(a)*;
3) citologia ed istologia *(b)*;
4) istituzioni di matematiche;
5) fisica;
6) laboratorio di fisica *(c)*;
7) zoologia;
8) anatomia comparata *(d)*;
9) chimica organica;
10) chimica biologica;
11) genetica;
12) botanica;
13) geologia marina;
14) biologica molecolare;
15) ecologia;
16) chimica fisica;
17) fisiologia generale;
18) fisiologia vegetale;
19) microbiologia generale.

Sono insegnamenti caratterizzanti il biennio di applicazione i seguenti:

1) botanica II;
2) ecologia applicata;
3) chimica dell'ambiente;.
4) zologia II.

Sono insegnamenti non obbligatori:

1) algologia;
2) anatomia umana;
3) batteriologia;
4) biofisica;

(a) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali e analitiche.
(b) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(c) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(d) Comprende l'anatomia e embriologia dei vertebrati.

5) biologia della pesca ed acquacoltura;
6) biologia dello sviluppo;
7) biologia marina;
8) bochimica comparata;
9) biometria;
10) chimica analitica strumentale;
11) chimica delle sostanze organiche naturali;
12) citologia animale;
13) citologia vegetale;
14) conservazione della natura e delle sue risorse;
15) ecofisiologia vegetale;
16) ecologia animale;
17) ecologia microbica;
18) fisiologia comparata;
19) fotobiologia;
20) fitogeografia;
21) igiene;
22) igiene ambientale;
23) igiene degli alimenti;
24) genetica dei microorganismi;
25) genetica delle popolazioni;
26) idrobiologia e pescicoltura;
27) laboratorio di ecologia;
28) laboratorio di metodologie botaniche;
29) laboratorio di metodologie zoologiche;
30) metodi matematici e statistici;
31) metodologia biochimica;
32) metodi per il trattamento dell'informazione;
33) microbiologia ambientale;
34) microbiologia industriale;
35) mutagenesi ambientale;
36) oceanografia;
37) paleontologia;
38) parassitologia;
39) patologia generale;
40) planctologia;
41) scienze dell'alimentazione;
42) zoogeografia;
43) zoologia sistematica;
44) zoologia dei vertebrati.

Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti. Tali corsi di laboratorio sono organizzati: per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tal fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti. Nel corso del triennio propedeutico lo studente deve superare un colloquio di lingua inglese comprendente la traduzione di un brano di una opera scientifica di argomento biologico.

Art. 270. — I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti.

Il totale delle ore di insegnamento è di millesecento per il triennio e di cinquecento per il biennio.

I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore. Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Art. 271. — Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme vigenti.

Art. 272. — Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

Art. 273. — L'iscrizione al biennio di applicazione è condizionato al superamento dei seguenti esami: istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, almeno sette esami di discipline «biologiche», i due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Art. 274. — Qualora la facoltà intenda attivare degli «orientamenti» interni all'indirizzo, le discipline caratterizzanti sono indicate dalla facoltà stessa nel manifesto annuale degli studi.

Art. 275. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese. La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di due anni presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Ancona, 29 luglio 1991

Il rettore

91A3925

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella VIII dell'ordinamento didattico universitario relativa alla laurea in economia e commercio;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 58 nell'elenco degli insegnamenti complementari relativi al corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti:

tecnologia dei cicli produttivi;

economia monetaria;

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

tecnica del commercio internazionale;

diritto bancario;

diritto delle imprese e delle società commerciali;

diritto dell'arbitrato;

calcolo numerico e programmazione;

statistica aziendale;

analisi di mercato;

diritto pubblico dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 luglio 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A3949

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, comunica che il giorno 15 ottobre p.v. scadrà il termine entro il quale dovranno pervenire le domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura, la cui regolamentazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985.

All'assegnazione dei premi suddetti possono concorrere: scrittori, traduttori del libro italiano in lingua straniera, editori, librai, aziende grafiche, associazioni culturali, fondazioni e organizzazioni di categoria.

91A3935

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Venezia
(Estrazione del 1° settembre 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Venezia il 1° settembre 1991 e dell'abbinamento alla classifica finale della «Regata dei Gondolini»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie I n. 02065 di lire 2 miliardi abbinato al gondolino n. 7 «arancio»;

2) Biglietto serie I n. 45388 di lire 500 milioni abbinato al gondolino n. 2 «canarin»;

3) Biglietto serie M n. 65304 di lire 200 milioni abbinato al gondolino n. 4 «celeste»;

4) Premi di lire 60 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie	L	n.	24699
»	»	N	»	16501
»	»	N	»	62502
»	»	P	»	06208
»	»	P	»	87966
»	»	R	»	33367

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie	B	n.	08445
»	»	D	»	65373
»	»	R	»	19624
»	»	S	»	80202
»	»	U	»	32723
»	»	AD	»	66118

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie I n. 02065 L. 3.000.000.

2) Biglietto serie I n. 45388 L. 2.000.000.

3) Biglietto serie M n. 65304 L. 1.000.000.

4) Ai rivenditori degli ulteriori sei premi di prima categoria L. 500.000 cadauno.

5) Ai rivenditori dei sei biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 400.000 cadauno.

91A3936

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 3 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 368, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del sig. Adolfo Bruno Brera, nato a San Zenone Po (Pavia) l'8 ottobre 1906 e deceduto a Broni (Pavia) il 20 agosto 1987, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Onofrio Restivo di Pavia il 7 settembre 1987 al n. 1922 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un bene immobile sito in Milano, via Giambologna, 1, per un valore di L. 140.000.000 in base alla perizia di stima dell'ufficio tecnico erariale, e in beni mobili costituiti da libretti di risparmio per un valore di L. 85.000.000.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 371, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Cesarina Berton, nata a Bessica di Loria (Treviso) il 20 giugno 1908 e deceduta a Bassano del Grappa il 20 novembre 1982, disposta con testamento del 12 gennaio 1981, a rogito del notaio Antonio Farinaro di Vicenza e Bassano del Grappa al n. 21 del repertorio degli atti di ultima volontà, registrato a Bassano del Grappa il 20 dicembre 1982 al n. 2579.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella quota parte, in ragione di 1/3, dei beni mobili (del valore complessivo di L. 1.000.000) descritti nel verbale d'inventario del 22 novembre 1983, n. 9907 di repertorio, per notaio Antonio Farinaro, nonché nella quota parte, in ragione di 1/3, di un villino sito nel comune di Bassano del Grappa, del valore, per l'intero, di L. 150.000.000.

91A3937

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 375, l'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del sig. Vittorio Curti, nato a Genova il 22 giugno 1890 ed ivi deceduto il 4 gennaio 1987, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Andrea Castello di Genova il 10 luglio 1987, n. 51499/1472 di repertorio.

L'eredità spettante all'Unione italiana ciechi consiste in tutti i beni appartenenti al *de cuius*, con l'eccezione di tre buoni del Tesoro oggetto di un legato, per un valore di L. 366.818.515.

91A3938

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1991, registro n. 23 Interno, foglio n. 390, l'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione della sig.ra Iolanda Zanon ved. Bettoni, nata a Trento il 3 giugno 1901 ed ivi residente in via Gorizia, 69, disposta con atto unilaterale della sua procuratrice speciale Edwige Giongo in data 9 luglio 1987, pubblicato dal notaio Aldo Pantoffi di Bolzano il 16 luglio 1989 con il n. 15277 di repertorio.

La donazione consiste nella quota di una metà indivisa dell'appartamento sito in Bolzano, via Garibaldi n. 6, del valore di L. 24.000.000, che dovrà essere destinata alle esigenze associative e alle finalità istituzionali della sezione U.I.C. di Bolzano.

91A3939

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni ad iniziative imprenditoriali della società finanziaria SPI ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, sulla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Il CIPI, nella seduta del 30 luglio 1991, ha deliberato quanto segue:

Sono approvate le seguenti modifiche alle iniziative imprenditoriali da realizzarsi per mezzo della SIE S.p.a. e della SIA S.p.a., rientranti nel programma di promozione industriale della società finanziaria SPI del Gruppo IRI, riguardanti la produzione di tonno in scatola e di arredi metallici:

1) per quanto concerne l'iniziativa da attuarsi mediante la SIE S.p.a. nel nuovo impianto di Paolisi (Benevento), ampliamento del ciclo produttivo con conseguente incremento degli investimenti fissi pari a lire 21,3 miliardi per un totale di lire 62.9 miliardi;

2) per quanto concerne l'iniziativa da realizzarsi nel comune di Taranto, mediante la SIA S.p.a., incremento degli investimenti fissi pari a lire 36,8 miliardi per un totale di lire 101,8 miliardi con un incremento occupazionale di 15 unità per un totale di 422 unità.

È approvata, altresì, l'iniziativa imprenditoriale della SPI S.p.a., rientrante nel programma di promozione industriale della società finanziaria SPI del Gruppo IRI, avente ad oggetto la costituzione, assieme ad altri operatori economici, di una società denominata Silicalcite S.p.a., per la produzione di manufatti in silicalcite da attuarsi in uno stabilimento ubicato nel comune di Volla (Napoli), e comportante investimenti fissi pari a lire 40 miliardi ed un'occupazione a regime di 110 unità.

A tutte le suddette iniziative si applicano le provvidenze previste dalla legge 1° marzo 1989, n. 64, così come modificate dall'art. 6, secondo comma, della legge 15 maggio 1989, n. 181.

91A3942

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189